

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: D.lgs. 152/06, art. 12. Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Fano. Esclusione dalla procedura di VAS con prescrizioni.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI ESCLUDERE dalla procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica il Piano di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Fano, proposto dall'Autorità Marittima - Ufficio Circondariale marittimo di Fano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate in Allegato 1.

DI RAPPRESENTARE che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto integralmente, ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 12, comma 5 sul sito web dell'Autorità competente per la VAS http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-Ambientali-Strategiche-VAS#2571_Screening-di-VAS-regionali, sul sito web regionale <http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx> e, per estremi, sul BUR – Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

DI TRASMETTERE il presente atto al proponente Autorità Marittima - Ufficio Circondariale marittimo di Fano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Autorità precedente Regione Marche - Posizione di Funzione Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 della DGR 64/2014.

Il Dirigente
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 “*Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*”
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 “*Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 “*Aggiornamento delle Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1536 del 07 dicembre 2016 “*Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione della Servizi della Giunta regionale*”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1665 del 30 dicembre 2016 “*Art. 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali*”

MOTIVAZIONE

PREMESSA

La Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce nell’ordinamento legislativo europeo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, disciplina nella Parte Seconda le “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”, e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi. Il decreto legislativo dopo alcune proroghe è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

L’art. 7, comma 2, del D.lgs 152/2006 stabilisce che sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

L’Art. 6 del D.lgs 152/2006 definisce al comma 2 il campo di applicazione della VAS. Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce che le modifiche minori di piani o programmi di cui al comma 2 sono sottoposti ad una procedura preventiva di verifica di assoggettabilità a VAS (il così detto *screening*); il comma 3 bis stabilisce che alla medesima procedura preventiva sono sottoposti anche i piani e i programmi diversi da quelli di cui al comma 2.

La Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, all’art. 20 individua nelle linee guida, di competenza della Giunta Regionale previo parere della Commissione Consiliare Competente, lo strumento per l’attuazione nella Regione Marche della normativa in materia di VAS.

La Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, all’art. 19 comma 1, stabilisce che la Regione è l’Autorità Competente per la VAS di piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale e che la Provincia è Autorità Competente per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui al punto precedente, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 sono state aggiornate le linee guida per la VAS precedentemente adottate con Delibera di Giunta regionale n. 1400 del 20/10/2008.



ITER AMMINISTRATIVO

L'Autorità marittima – Ufficio Circondariale marittimo di Fano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato la proposta di *Piano di gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Fano* (d'ora in avanti "Piano").

Con nota ID 1182579 del 24/11/2017 la Regione Marche – Posizione di Funzione Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Autorità competente la richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano. Trattandosi di piano ricadente nella fattispecie di cui comma 3-bis del D.lgs. 152/2006, art. 6, occorre infatti attivare la procedura indicata all'art. 12 del medesimo D.lgs. 152/2006.

In allegato a tale nota è stato inviato il Piano e il Rapporto Preliminare, nel quale è contenuta la proposta di SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale) da consultare nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Quest'ufficio, integrando l'elenco proposto, con nota prot. 1223686 del 06/12/2017 ha trasmesso agli SCA il Rapporto preliminare, richiedendo loro di esprimersi entro 30 giorni come stabilito al paragrafo 2.2 delle linee guida VAS di cui alla DGR 1813/2010. I soggetti coinvolti sono stati i seguenti:

- ATA - Assemblea Territoriale d'Ambito – Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 - Pesaro e Urbino
- AATO – Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – Acqua n. 1 – Marche nord – Pesaro e Urbino
- ASUR Marche Area Vasta 1
- Comune di Fano
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
- ARPAM – Dipartimento provinciale di Pesaro

ANALISI DEL PIANO

Il D.lgs.182/2003 ha come obiettivi la riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi e il miglioramento della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui. All'art. 5 comma 1 tale norma prescrive, da parte dell'Autorità portuale l'elaborazione di un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico un piano che, per gli aspetti relativi alla gestione, deve essere integrato con il piano regionale di gestione dei rifiuti. All'art. 2 sono riportate, tra le altre, le seguenti definizioni:

- *c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonche' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;*
- *d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;*
- *e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.*

Il D.lgs.182/2003 stabilisce inoltre all'art. 5 comma 4 che "Nei porti in cui l'Autorità competente e' l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta." La circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16/06/2009 ha chiarito che spetta alla Regione l'onere delle valutazioni di compatibilità ambientale connesse alla procedura di VAS dei piani portuali di gestione dei rifiuti.

Gli obiettivi del Piano sono i seguenti:



- fornitura di servizi alle navi, affinché sia curato tutto il ciclo di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (per scoraggiare il ricorso all'illecito sversamento in mare);
- organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità mediante l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica d'intesa con l'Amministrazione regionale, ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
- assicurare una gestione del ciclo dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico in conformità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano d'Ambito di riferimento.

Il Piano è coerente con gli obiettivi del PRGR - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.A.C.R. n. 128 del 14/04/2015 in quanto:

- intercetta materiali recuperabili dai rifiuti tramite un servizio di raccolta differenziata;
- istituisce aree di raccolta per ottimizzare la gestione di piccoli quantitativi di rifiuti.

Difatti le previsioni del PRGR per i rifiuti speciali (quali sono i rifiuti prodotti dalle navi) riguardano:

- le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti.

Nel Porto ormeggiano abitualmente motopescherecci (n. 82), imbarcazioni da diporto (n. 420 posti nell'area concessa alla società Darsena dei Cesari S.r.l. e n. 200 posti nel porto canale concessi a vari soggetti) e una motovedetta della Guardia Costiera. La presenza di unità adibite al traffico passeggeri o al traffico merci è soltanto occasionale.

Il Piano pertanto, in funzione del tipo di utenza e delle relative localizzazioni, individua le seguenti aree in cui posizionare le aree di conferimento dei rifiuti:

- area A lungo le sponde del Canale Albani (area adibita anche alla raccolta di rifiuti pericolosi)
- area B in prossimità della Banchina n. 7
- area C all'interno dell'area cosiddetta "operativa", in prossimità della Banchina n. 9 (area adibita anche alla raccolta di rifiuti pericolosi)
- area D in prossimità della Banchina n. 11
- area E all'interno dell'area in concessione alla società Marina Group S.r.l. (area adibita anche alla raccolta di rifiuti pericolosi)
- area F all'interno del porto turistico Marina dei Cesari (area adibita anche alla raccolta di rifiuti pericolosi)

I contenitori dovranno essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e da animali e ad impedire esalazioni moleste. Le aree adibite anche alla raccolta di rifiuti pericolosi saranno dotate una zona di conferimento pavimentate, coperte, recintate e presidiate da un operatore al momento del conferimento.

Il Piano istituisce inoltre il *Tavolo di consultazione permanente*, a cui partecipano i soggetti pubblici a vario titolo interessati (rappresentanti degli uffici ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano, ARPAM, dell'Ufficio di Sanità Marittima, ecc.) e i rappresentanti delle categorie (pesca, nautica da diporto, ecc.): il *Tavolo*, presieduto dal Capo del Circondario marittimo di Fano, ha lo scopo di proporre e valutare eventuali modifiche da apportare al Piano.

Come si evince dal Rapporto preliminare, il Piano costituisce lo strumento con il quale si vuole ridurre i fenomeni di rilascio di rifiuti in mare, garantire la corretta gestione dei rifiuti nell'ambito portuale in modo tale da evitare impatti sulla salute umana, incentivare la raccolta differenziata, facilitare il conferimento dei rifiuti prodotti dai pescherecci, promuovere l'informazione agli utenti per garantire la corretta applicazione del Piano stesso.

PARERI DEGLI SCA

Da parte degli SCA – Soggetti Competenti in materia Ambientale, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Prot. 1015 del 04/01/2018 dell'ASUR Marche Area Vasta 1 (prot. regionale 18798 del 05/01/2018)
L'ASUR ritiene non assoggettabile a VAS il Piano ma che debbano essere previsti seguenti



accorgimenti: - *dovrà essere definito un piano per gli interventi di derattizzazione e disinfestazione stagionale nelle aree dove saranno collocate le "isole ecologiche portuali" al fine di evitare la proliferazione di insetti soprattutto nella stagione estiva (vedi ordinanza Comune Fano per la lotta alla proliferazione della zanzara Tigre) e ratti. - i siti destinati a rifiuti speciali pericolosi e non (es. olii esausti, batterie, ecc.) e a rifiuti oil (Marpol 73/78) quali acque di sentina, morchie e sewage (acque nere), ancorché "presidiati" dovranno essere realizzati in maniera tale da evitare sversamenti accidentali. - le aree ecologiche dovranno essere svuotate dai rifiuti con una frequenza tale da evitare inconvenienti igienico sanitari sia per i natanti che per la popolazione generale.*

- Prot. 45590 del 15/12/2017 (prot. regionale 1292225 del 27/12/2017) dell'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro. Il Dipartimento precisa che è a disposizione per fornire quanto richiesto in seguito alla formulazione di quesiti specifici in relazione all'individuazione, da parte degli uffici preposti dell'autorità competente, di particolari criticità in relazione ad una o più matrici ambientali.

Concordando con le indicazioni fornite dall'ASUR e constatando che dalle azioni previste dal Piano non derivano progetti che rientrano nel campo di applicazione della VIA – Valutazione di Impatto Ambientale, occorre in questa sede impartire opportune prescrizioni affinché i possibili impatti per la salute umana, causati da problematiche igienico-sanitarie, siano esclusi già alla fonte.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il Piano stabilisce la tipologia di aree per il conferimento di rifiuti, anche pericolosi, e il loro posizionamento all'interno del porto; inoltre, attraverso l'istituzione di un servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico delle navi, disincentiva il rilascio degli stessi rifiuti in mare contribuendo così alla riduzione dei conseguenti impatti sulla biodiversità marina.

Il Piano costituisce attuazione delle normativa nazionale in materia di contrasto all'inquinamento marino (cfr. D.lgs. 182/2003 di attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico).

Quest'ufficio, sulla base dei pareri forniti dagli SCA e della propria valutazione, ritiene che il Piano non possa avere impatti sull'ambiente e che quindi non sia assoggettabile a VAS, a condizione che vengano recepite le prescrizioni riportate nell'Allegato 1.

Il presente atto dovrà essere trasmesso al proponente Autorità Marittima - Ufficio Circondariale marittimo di Fano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Autorità procedente Regione Marche - Posizione di Funzione Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento
Fulvio Tosi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO 1 – PRESCRIZIONI

1. Dovrà essere predisposto ed attuato un programma di interventi di derattizzazione e disinfestazione stagionale delle aree per il conferimento di rifiuti, al fine di evitare la proliferazione di ratti e insetti soprattutto nella stagione estiva.



2. Tutte le aree per il conferimento di rifiuti dovranno essere realizzate e gestite in maniera tale da evitare sversamenti accidentali.
3. Tutte le aree per il conferimento di rifiuti dovranno essere svuotate dai rifiuti con una frequenza tale da evitare inconvenienti igienico-sanitari sia per i natanti, sia per la popolazione generale.

